BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno IV Mogadiscio, 24 Dicembre 1953 Supplemento N. 2 al N. 12

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 1953:

Supplemento n. 1 al n. 12 in data 12 dicembre 1953 contenente:

Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.): Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 599

Società Saccarifera Somala: Avviso Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 600

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Ordinanza n. 18 rep. del 20 dicembre 1953: Elezioni delle Consulte Municipali 603

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 18 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2757;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di tutela;

VISTO l'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

ORDINA:

Capo I - Delle Consulte Municipali

Art. 1.

Il numero dei consultori delle consulte municipali è stabilito come segue, in ragione della popolazione stabilmente residente nella municipalità.

— Sei consultori per municipalità con abitanti non eccedenti il numero di 3.000;

— Per popolazione superiore ai 3.000 il numero dei consultori aumenta in ragione di uno ogni 1.000 abitanti o frazione fino ai 10.000 abitanti;

— Per popolazione superiore ai 10.000 abitanti il numero dei consultori aumenta in ragione di uno ogni 2.000 abitanti o frazione fino a 16.000 abitanti;

— Per popolazione superiore ai 16.000 abitanti il numero resta invariabilmente fissato in 20 consultori;

— Le consulte delle municipalità aventi sede nei capoluoghi di regione sono costituite da almeno 13 consultori.

Art. 2.

Le consulte municipali sono elette a suffragio universale maschile con voto libero, diretto e segreto attribuito a liste di candidati che abbiano i requisiti e i titoli indicati dall'art. 7

La rappresentanza è proporzionale.

Art. 3.

Delle consulte municipali di cui all'art. 1, ma non in aggiunta al numero in esso stabilito, fanno parte anche le rappresentanze delle comunità minori come segue:

ARABA:

Mogadiscio . . .	3
altre municipalità .	1

INDOPAKISTANA:

Mogadiscio . . .	2
Chisimaio . . .	1
Merca	1

ITALIANA:

Mogadiscio . . .	4
Merca	1
Brava	1
Afgoi	1
Villabruzzi . . .	1
Chisimaio . . .	1
Margherita . . .	1

Art. 4.

I rappresentanti delle comunità minori, nel numero stabilito nell'art. precedente, vengono scelti dall'Amministratore su una terna di nomi proposta da ogni singola comunità per ogni seggio assegnato.

Tali proposte devono pervenire alla Direzione Affari Interni, per il tramite dei Residenti competenti per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto dell'Amministratore di cui all'art. 11 della presente ordinanza.

Per i quattro consultori italiani di Mogadiscio la designazione sarà fatta come segue:

una terna di nomi dalla Camera di Commercio per ognuno dei due rappresentanti delle categorie economiche;

una terna di nomi da parte dei sindacati esistenti per un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

una terna di nomi da parte della « Casa degli Italiani » per un rappresentante delle categorie professionali, artigiane, impiegatizie.

I dipendenti italiani dell'A.F.I.S. e delle municipalità non sono eleggibili.

Capo II. - Dell'elettorato attivo.

Art. 5.

Sono elettori i somali iscritti nelle liste elettorali aventi i seguenti requisiti:

— risiedere nella municipalità da almeno un anno;

— avere compiuto gli anni 21 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni;

— non essere interdetti o inabilitati per infermità mentale;

— non essere incorsi nella perdita del diritto di elettorato in seguito a condanne penali.

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore agli anni tre per delitto doloso.

Art. 6.

Ogni elettore dispone di un voto da dare alla lista di candidati mediante un segno apposto a matita copiativa sul contrassegno relativo a ciascuna lista.

Il voto è personale e non è ammessa nessuna forma di rappresentanza o di invio del voto per corrispondenza.

Capo III. - Dell'eleggibilità.

Art. 7.

Sono eleggibili a consultori municipali i somali iscritti nelle liste elettorali della municipalità, purchè sappiano leggere e scrivere in italiano o in arabo, abbiano compiuto gli anni 25 e risiedano nella municipalità da almeno un anno.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta alla presenza del Residente o di persona da lui delegata.

Art. 8.

Non sono eleggibili a consultori municipali:

1) Coloro che sono incorsi in condanne penali per i seguenti reati: delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'ordine pubblico, omicidio doloso, lesioni gravi dolose, violenza carnale, rapina, estorsione, ricatto, furto, truffa, falsa testimonianza, usura e ubriachezza.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

2) Coloro che si trovino in condizioni di abituale infermità mentale.

3) Coloro che sono in servizio presso le municipalità.

4) I militari o militarizzati.

Art. 9.

Non possono contemporaneamente far parte della stessa consulta municipale i parenti in linea ascendente e discendente.

Art. 10.

La carica di consultore municipale è incompatibile con la carica di consigliere territoriale. Nel caso che risulti eletta a consultore municipale persona che riveste la carica di consigliere territoriale, il giudice regionale la inviterà ad optare per una delle due cariche.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro 5 giorni dalla data di notificazione dell'invito del giudice regionale.

Trascorso tale termine senza che il candidato eletto abbia presentata dichiarazione scritta di opzione, si ritiene che il medesimo abbia rinunciato alla carica di consigliere territoriale. Il giudice regionale ne darà immediata comunicazione alla Direzione Affari Interni per il successivo provvedimento di cessazione dalla carica di consigliere territoriale.

Capo IV. - Del procedimento elettorale preparatorio.

Art. 11.

La data delle elezioni è fissata, per tutto il Territorio, con decreto dell'Amministratore, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale almeno 90 giorni prima della predetta data.

Art. 12.

Le liste dei candidati a consultori municipali devono essere presentate al giudice regionale competente per territorio entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo. Le liste devono precisare il nome, paternità, data e luogo di nascita ed eventualmente il soprannome dei candidati.

Art. 13.

Le liste dei candidati debbono essere sottoscritte da elettori iscritti nelle liste elettorali della municipalità in numero non inferiore:

a	3	per	popolazione	sino ai	500	abitanti
»	5	»	»	» »	1.000	»
»	13	»	»	» »	5.000	»
»	20	»	»	» »	10.000	»
»	40	»	»	» »	25.000	»
»	60	»	»	» »	50.000	»
»	80	»	»	» »	100.000	»

Ogni elettore non può sottoscrivere che una sola lista.

Art. 14.

Alle liste dei candidati devono essere allegati i seguenti documenti:

1) dichiarazione del capo dell'amministrazione municipale dalla quale risulti che i candidati abbiano compiuto gli anni 25 e siano residenti nella municipalità da almeno 1 anno;

2) dichiarazione del capo dell'amministrazione municipale dalla quale risulti che le sottoscrizioni alle varie candidature sono state effettuate da elettori iscritti nelle liste elettorali della municipalità, con firma apposta in presenza del capo dell'amministrazione stessa o di persona da lui delegata;

3) certificato penale del candidato o dichiarazione del Residente sulla incensurabilità del candidato stesso.

Art. 15.

Per ogni lista il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà dei consultori da eleggere.

Art. 16.

Nel caso in cui le liste abbiano complessivamente un numero di candidati pari al numero dei consultori da eleggere non si procede alle elezioni. Il capo della municipalità redige verbale di constatazione che trasmette unitamente alle suddette liste al giudice regionale il quale, in sede di proclamazione dei consultori delle altre municipalità, proclama eletti i candidati delle predette liste.

Nel caso invece in cui le liste abbiano un numero di candidati inferiore al numero dei consultori da eleggere la consulta viene nominata con decreto dell'Amministratore, prescindendo dai requisiti di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

Ogni lista di candidati deve essere munita di un contrassegno figurato.

Tale contrassegno dovrà inoltre essere depositato, in duplice esemplare, presso il giudice regionale che ne darà immediata comunicazione alla Direzione Affari Interni, trasmettendone un esemplare.

I partiti o i gruppi politici organizzati che concorrono con liste proprie e con contrassegno unico per l'intero Territorio, dovranno depositare il contrassegno presso la Direzione Affari Interni entro giorni 30 dalla data del decreto dell'Amministratore di cui all'art. 11.

Nel caso di contrassegni uguali o simili, ha la precedenza il contrassegno che è stato presentato per primo al giudice regionale o alla Direzione Affari Interni. La presentazione alla Direzione Affari Interni ha però precedenza sulle presentazioni al giudice regionale indipendentemente dalla data di consegna.

Entro il termine di giorni 55 dalla pubblicazione del decreto di cui allo art. 11 i contrassegni devono essere approvati e restituiti ai Giudici regionali dalla Direzione Affari Interni.

Art. 18.

Le liste dei candidati devono essere pubblicate a cura del capo dell'amministrazione municipale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto dell'Amministratore che indice le elezioni.

Nei termini predetti il giudice regionale deve rimettere al capo dell'amministrazione municipale le liste dei candidati presentate e riscontrate regolari.

La pubblicazione viene effettuata mediante affissione delle candidature nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici e con ogni altro mezzo in uso presso le popolazioni locali.

Capo V. - Registri elettorali.

Art. 19.

Il capo della municipalità provvede alla formazione, in duplice esemplare, del registro degli elettori residenti nella circoscrizione municipale, conforme al modello stabilito dalla Direzione Affari Interni.

Il capo della municipalità è responsabile dell'aggiornamento e regolare tenuta del registro degli elettori.

Un esemplare del detto registro dovrà essere inviato al giudice regionale competente il 31 dicembre di ogni anno.

Il registro viene depositato nell'ufficio della municipalità il 31 dicembre di ogni anno. Del deposito viene dato pubblico avviso nei modi fissati dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 20.

Spetta al gudice regionale il controllo sulla regolarità delle iscrizioni nel registro degli elettori.

Eventuali reclami per iscrizioni o mancate iscrizioni nel registro degli elettori sono esaminati e risolti in prima istanza dal giudice regionale, al quale i reclami stessi vanno indirizzati in carta semplice.

Contro le decisioni emesse dal giudice regionale è ammesso ricorso, entro il termine di 10 giorni, al Giudice della Somalia, la cui decisione è inappellabile.

Art. 21.

I certificati di iscrizione nei registri elettorali devono essere consegnati a cura della municipalità al domicilio degli elettori entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del decreto dell'Amministratore di cui all'art. 11.

Il certificato deve indicare luogo, giorno ed ora stabiliti per la votazione.

Gli elettori possono provvedere personalmente al ritiro del certificato anche dopo la data di cui sopra.

Art. 22.

I militari e gli appartenenti a corpi militarizzati del Territorio partecipano alle elezioni nella municipalità ove abbiano avuto stanza da più di un anno.

Due mesi prima della data fissata per le elezioni i comandanti dei reparti militari o militarizzati invieranno l'elenco dei militari e militarizzati che hanno diritto al voto.

Capo VI. - Della votazione.

Art. 23.

Nelle municipalità ove siano iscritti più di duecento elettori, possono essere istituiti più uffici elettorali, in ognuno dei quali non potranno votare più di 200 elettori.

Il numero degli uffici elettorali sarà stabilito dal capo della municipalità e approvato dalla Direzione Affari Interni.

Art. 24.

Le votazioni devono effettuarsi in locale adatto, ove sia possibile all'elettore di esercitare il suo diritto nella più assoluta segretezza.

Nella sala delle votazioni gli elettori entrano uno alla volta muniti del certificato elettorale.

Art. 25.

Le schede elettorali devono essere di tipo unico per tutto il Territorio, ma di colore diverso per ogni regione.

La scheda deve riportare soltanto i contrassegni per le candidature di lista.

Alla stampa e distribuzione delle schede provvede la Direzione Affari Interni.

Le urne elettorali devono essere di tipo unico per tutto il Territorio da distribuirsi in tempo utile della Direzione Affari Interni.

Art. 26.

Gli uffici elettorali sono composti da un presidente e da due scrutatori, nominati dal giudice regionale fra gli elettori della circoscrizione.

Un segretario ed un interprete, nominati dal giudice regionale, coadiuvano l'ufficio elettorale.

Il presidente e il segretario possono essere persone non iscritte nel registro elettorale.

Gli scrutatori devono essere prescelti tra le persone all'uopo segnalate dai rappresentanti delle liste e che sappiano leggere e scrivere.

Art. 27.

In ogni circoscrizione municipale viene inoltre istituito un ufficio elettorale centrale, che è costituito dal presidente, da due membri somali e da un segretario.

Fanno parte dell'ufficio elettorale centrale anche due persone addette al calcolo delle cifre e dei quozienti elettorali.

I componenti dell'ufficio elettorale centrale sono nominati dal giudice regionale.

Nel caso che la circoscrizione fosse costituita da un solo ufficio elettorale, le operazioni ed attribuzioni dell'ufficio elettorale centrale sono assolte dall'ufficio elettorale.

Art. 28.

L'inizio dei comizi elettorali avrà luogo 30 giorni prima del giorno fissato per le elezioni.

Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso dell'ufficio elettorale.

Possono entrare nella sala delle elezioni soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione all'ufficio elettorale.

E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Il presidente dell'ufficio elettorale è incaricato della polizia dell'aula.

Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reati. La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda riempita, o siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 29.

Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente inizia le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo dell'ufficio, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Apre il plico delle schede, rimessogli dal capo dell'amministrazione municipale, ne estrae tante quanti sono gli elettori iscritti nella lista e le mette in apposita cassetta fornita dalla Direzione Affari Interni tramite l'amministrazione municipale. Conserva le altre schede nel pacco.

Art. 30.

Ha diritto di votare chi è iscritto nella lista degli elettori dell'ufficio elettorale. Un estratto delle liste degli elettori e 4 copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 31.

Il presidente, gli scrutatori, il segretario e l'interprete dell'ufficio elettorale nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio d'ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nell'ufficio elettorale cui sono addetti, anche se sono iscritti come elettori in altri uffici.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista dell'ufficio e di essi è presa nota nel verbale.

E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

Art. 32.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto come elettore nella municipalità.

Nessuno elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente dell'ufficio nel quale ha assolto tale compito.

Art. 33.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

Essi devono esibire un documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione.

In tal caso, nella apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dal capo della municipalità, sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosce personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore della municipalità, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore e lo scrutatore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori decide il presidente.

Art. 34.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae una scheda dalla cassetta, la bolla e la consegna all'elettore, al quale spiega la procedura da seguire per esprimere il proprio voto.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti di bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » aggiungendo la sua firma.

La votazione deve proseguire fino all'espletamento del diritto di voto degli elettori iscritti, che alle ore 20 si trovino presenti nei locali dell'ufficio elettorale.

Art. 35.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni dell'ufficio e sulla nullità dei voti.

Le controversie in sede di esercizio di voto saranno risolte dall'ufficio elettorale che provvederà a redigere apposito verbale da rimettere poi al giudice regionale.

Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Capo VII - Dello scrutinio

Art. 36.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo spoglio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti, risultanti dalle liste elettorali, e conta il numero dei certificati che deve corrispondere a quello degli elettori che hanno votato.

Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori nonchè dal presidente.

Si procede quindi alle seguenti operazioni:

— estrazione dall'urna di una scheda per volta;

— annotazione sulla lista dei candidati del voto indicato dalla scheda e firma di uno scrutatore accanto alla spunta.

Lo scrutatore che riceve la scheda dalle mani del presidente, prima di passarla allo scrutatore che esegue la spunta, pronuncia ad alta voce il nome della lista

La scheda viene riposta quindi in una cassetta, fornita su tipo uniforme per tutto il Territorio, dalla Direzione Affari Interni.

Ove il voto riportato da una scheda sia dichiarato nullo, tale scheda viene conservata a parte in un plico, costituito da una busta di tela, di cui l'ufficio elettorale dovrà essere dotato. In altro identico plico a parte vengono conservate le schede contestate.

La nullità del voto è dichiarata dal presidente, su conforme parere degli scrutatori, nei seguenti casi:

— quando le schede non siano quelle prescritte o non portino il bollo;

— quando presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali debbono ritenersi fatti artificiosamente;

— quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista e non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

In caso di diversità di opinioni sulla nullità, la scheda viene dichiarata contestata e rimessa al giudice regionale per la decisione definitiva.

Le schede contestate saranno giudicate dal giudice regionale assistito da due somali.

La scheda è contestata quando uno dei componenti l'ufficio elettorale non è d'accordo.

Lo spoglio deve farsi possibilmente nella stessa giornata delle elezioni.

Nel caso che lo spoglio dovesse continuare nel giorno successivo, l'ufficio elettorale provvederà alla apposizione di sigilli alle finestre e porte dell'aula, ove il materiale resterà conservato opportunamente sigillato.

Terminato lo spoglio il presidente:

— conta le schede valide, le somma a quelle dichiarate nulle e contestate ed accerta che il totale corrisponda al numero totale dei votanti desunto dal numero dei votanti spuntati sulle liste degli elettori.

— accerta e dichiara il numero complessivo dei voti validi riportato da ciascuna lista.

Il presidente redige quindi verbale, in triplice copia, di tutte le operazioni di cui sopra e provvede a consegnare personalmente, accompagnato da due scrutatori, un originale del suddetto verbale, completo di tutti gli allegati (plico delle schede valide, plico delle schede nulle e contestate, liste elettorali etc.), all'ufficio elettorale centrale della municipalità, il quale provvede a quanto segue:

a) — stabilisce la cifra elettorale data dal numero totale dei voti validi riportati da tutte le liste;

b) — calcola il quoziente elettorale dividendo la cifra elettorale di cui sopra per il numero dei consultori da eleggere nella circoscrizione;

c) — attribuisce ad ogni lista tanti seggi quanti sono i quozienti, come sopra calcolati, contenuti nella somma dei voti validi riportati dalla lista. Se attribuiti i seggi in base ai quozienti, alcuni seggi restano vacanti, questi vengono attribuiti a quelle liste che hanno raggiunto i maggiori resti, tenendo conto anche dei voti conquistati dalle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente. Nel caso vi fosse da assegnare un seggio a liste che hanno lo stesso resto, si procede all'estrazione a sorte fra le dette liste.

Vengono eletti consultori i nominativi delle persone elencate nella lista partendo dal primo nominativo e fermandosi al nominativo corrispondente al numero dei seggi assegnati alla lista.

Terminate tali operazioni il presidente dell'ufficio elettorale centrale redige verbale del tutto in triplice esemplare.

Un esemplare del verbale con tutti gli allegati rimessi dagli uffici elettorali viene trasmesso al giudice regionale, un esemplare viene consegnato al capo dell'amministrazione municipale e un esemplare viene trasmesso alla Direzione Affari Interni.

Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato, che nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La proclamazione dei consultori viene fatta dal giudice regionale, o in sua mancanza da un magistrato inviato dal Tribunale della Somalia, dopo la sua decisione sulle schede contestate. Egli ne dà immediata notizia alla Direzione Affari Interni.

Art. 37.

Le consulte elette come sopra hanno la durata di anni tre.

Capo VIII - Delle disposizioni penali

Art. 38.

Chiunque rifiuta senza giustificato motivo di assumere incarichi negli uffici elettorali, chiunque abusivamente entra nella sala elettorale, chiunque fa

illecita propaganda, o chiunque sottoscrive più liste di candidati, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a So. 300.

Art. 39.

Chiunque entra nelle aule elettorali con armi, o non osserva l'obbligo di recarsi nella cabina destinata alla votazione, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a So. 600.

Art. 40.

Chiunque turba la libertà del voto, o impedisce il libero svolgimento delle riunioni di propaganda elettorale, o in qualsiasi modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a So. 2.400.

Art. 41.

Le condanne per i reati elettorali privano l'elettore del diritto di elettorato e di eleggibilità per un periodo di anni 3.

Art. 42.

Per i reati previsti dalla presente ordinanza si procede a giudizio direttissimo.

Capo IX - Disposizioni di legge abrogate.

Art. 43.

Con l'entrata in funzione delle consulte municipali elette in forza della presente ordinanza, le disposizioni relative alle consulte municipali, di cui alle ordinanze n. 9 e n. 10 del 6 giugno 1951, sono abrogate, o modificate, o integrate come segue:

— alla fine dell'art. 1 della su citata ordinanza n. 9 è aggiunto il seguente capoverso: « Il Commissario è assistito da una consulta composta ed eletta secondo le norme dell'ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953 »;

— gli artt. 2, 3 e 4 della su citata ordinanza n. 9 sono abrogati;

— alla fine dell'art. 2 della su citata ordinanza n. 10, ed a continuazione del capoverso, è aggiunto: « eletta secondo le norme dell'ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953 »;

— all'art. 4 della su citata ordinanza n. 10 è abrogata la disposizione seguente: « e sarà stabilito il numero dei componenti la consulta municipale »;

— gli artt. 3, 5 e 6 della su citata ordinanza n. 10 sono abrogati.

Capo X - Disposizioni finali e transitorie

Art. 44.

Nella prima attuazione della presente ordinanza, sia per quanto si riferisce all'elettorato attivo che all'eleggibilità, di cui ai precedenti artt. 5, 7 e 22, si prescinde dal requisito della durata della residenza nella municipalità.

Fermi restando gli altri requisiti richiesti, per essere elettori ed eleggibili è sufficiente essere stati iscritti nelle anagrafi municipali, in seguito al censimento di cui all'ordinanza n. 17 del 30 ottobre 1952.

Art. 45.

E' data facoltà all'Amministratore, nella prima attuazione della presente ordinanza, di fissare i termini entro i quali dovranno essere eseguiti i relativi adempimenti.

Art. 46

La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 20 dicembre 1953.

L'AMMINISTRATORE
F. Martino